DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN "ECONOMIA E FINANZA" (CLASSE L-33)

Indice:

A 1 4 B	_
Art. 1 – Premesse e finalità	
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	1
Art. 3 – Organizzazione didattica	. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	
Art. 9 – Piani di studio	4
Art. 10 – Prova finale	
Art. 11 – Conseguimento della laurea	5
Art. 12 – Tutorato	
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	
Art. 15 – Norme finali e transitorie	

Art. 1 - Premesse e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Economia e finanza (classe L-33), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html.
- 2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Economia Marco Biagi.
- L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Economia e finanza di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
- 3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

- 1. Gli studenti che si iscrivono al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi occorre possedere buone capacità di ragionamento logico, competenza nella comprensione dei testi in lingua italiana, conoscenze base di matematica, verificate mediante un test d'ingresso. I contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati nell'apposito bando.
- 3. Il corso di studi può prevedere un numero programmato d'iscritti. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia. L'esito della verifica può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi in ambito matematico da soddisfare entro il primo anno di corso. Nel caso di attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in ambito matematico, verranno organizzate delle attività per il recupero del debito in modalità in presenza e/o a distanza (MOOCS). Il debito può essere assolto con la verifica della frequenza al corso e/o con una prova di verifica.

- 4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
- 5. In vista della verifica della preparazione iniziale possono essere organizzate attività formative propedeutiche.
- 6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA possono essere previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative.

Art. 3 – Organizzazione didattica

- 1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
- 2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i crediti formativi universitari, di seguito CFU, assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/economia-e-finanza.html.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di verifica dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale <u>www.universitaly.it</u> oppure sul sito <u>www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/economia-e-finanza.html</u>.

- 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
- 4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
- 5. Possono essere previsti insegnamenti erogati con modalità telematiche nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per la modalità di erogazione del CdS.

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una verifica finale al termine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, la verifica del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva, tenendo conto del peso dei singoli moduli. Con il superamento della verifica finale lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

- 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
- 3. Le verifiche finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o altra prova di verifica ritenuta idonea dal docente responsabile. Le modalità della verifica finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e (per i soli insegnamenti distribuiti su due semestri) verifiche parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge la verifica devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

- 4. E' prevista una verifica in itinere per i soli insegnamenti distribuiti su due semestri. Le verifiche in itinere, che non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno comunque essere sostitutive delle verifiche previste al comma 1, dovranno essere svolte nei soli periodi di sospensione delle lezioni.
- 5. Per gli insegnamenti erogati con modalità telematiche resta fermo lo svolgimento in presenza delle verifiche del profitto.
- 6. La conoscenza della lingua straniera e le competenze informatiche sono verificate con le modalità indicate nel programma di ciascuna attività formativa.
- I risultati degli stages/tirocini sono verificati mediante questionari di valutazione compilati dagli studenti e dagli enti convenzionati e mediante il controllo del registro delle presenze. I risultati degli stages/tirocini verranno verificati dal tutor accademico, che esaminerà una relazione dello studente sul lavoro svolto. La valutazione positiva del tutor accademico dà luogo alla attribuzione dei relativi CFU.
- Lo studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Il Learning Agreement viene validato dall'apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.

L'attribuzione dei relativi CFU e della votazione, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è deliberata dalla Giunta del Dipartimento dopo la verifica della congruità delle attività svolte all'estero con gli obiettivi formativi del CdS.

- 7. Eventuali obblighi di frequenza e propedeuticità sono definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
- 8. Sono previsti sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione all'appello d'esame nel caso in cui lo studente si sia iscritto ad appelli della stessa attività formativa per tre volte negli 11 mesi antecedenti. Si calcolano nelle tre possibilità anche i casi in cui lo studente non si sia presentato all'esame o si sia ritirato durante l'esame o, conseguita una votazione sufficiente, abbia rifiutato il voto. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

Nel conteggio delle tre prove non si computano le verifiche in itinere di cui all'art. 5, comma 4.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per

l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

- 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
- 3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, ad esclusione degli insegnamenti che si svolgono nei laboratori e degli insegnamenti di lingua straniera.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, ed è disciplinato da apposito bando emanato annualmente.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera della Giunta secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare è riconosciuta in misura non inferiore al 50%;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa.

Nel caso in cui sussistano specifici accordi o convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

3. La Giunta valuta discrezionalmente se convalidare allo studente gli esami sostenuti, durante la sua carriera scolastica nel CdS, presso altri Atenei o Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 9 - Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare il piano carriera on line secondo modalità e tempi previsti dal Dipartimento.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e non ripetitive di contenuti già impartiti in insegnamenti del corso di studi, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Gli studenti possono presentare un piano di studi individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 30 giugno antecedente l'anno accademico a cui si riferisce il piano di studi.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto a presentare entro i 30 giorni successivi una nota scritta al Consiglio, che risponderà con apposita delibera motivata di norma entro l'inizio delle lezioni.

4. Per gli studenti selezionati all'interno di programmi di doppio diploma o diploma multiplo il piano di studi è definito nell'Accordo sottoscritto con le sedi partner. E' esclusa, di conseguenza, la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 10 – Prova finale

- 1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale potrà consistere:
- a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto sotto la supervisione di un docente relatore presso imprese, società, liberi professionisti o studi professionali o altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso uffici e strutture di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
- b) qualora lo studente non possa svolgere il tirocinio, nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, previo accordo con il docente relatore.
- 2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.
- 3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale, i cui membri non possono essere meno di cinque e più di undici, sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte secondo i criteri che seguono. La commissione è costituita da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o di seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altri Dipartimenti, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato e cultori della materia, i quali, complessivamente, non possono essere più di due terzi della Commissione.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

- 1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
- 2. Le modalità e i criteri per la valutazione finale devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
- 3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.
- Il voto finale è determinato a partire dal punteggio base dello studente, secondo le seguenti modalità:
- a) il punteggio base è costituito dalla media dei voti conseguiti nel piano degli studi, ponderata per il numero dei CFU e convertita in centodecimi. Nel calcolo della media gli esami a libera scelta concorrono solo per il numero di CFU previsti dal piano degli studi. Qualora i CFU di libera scelta conseguiti siano superiori al numero previsto, lo studente può, di sua iniziativa ed entro la data in cui consegna la domanda di laurea, comunicare alla segreteria studenti quali esami, fra quelli sostenuti come libera scelta, vuole che vengano calcolati ai fini della media. Se lo studente non fornisce questa comunicazione nei modi e tempi indicati, la segreteria studenti considererà gli esami a libera scelta nei quali lo studente ha conseguito il miglior voto;
- b) alla media di cui al punto a) si aggiungono 0,3 punti per ogni lode conseguita in esami utili per la media stessa;
- c) al punteggio complessivo ottenuto viene aggiunto un "bonus" così differenziato:
 - 1 punto se il punteggio è compreso fra 87 e 90 centodecimi;
 - 2 punti se il punteggio è compreso fra 91 e 94 centodecimi;
 - 3 punti se il punteggio è compreso fra 95 e 98 centodecimi;
 - 4 punti se il punteggio è compreso fra 99 e 102 centodecimi;
 - 5 punti se il punteggio è compreso fra 103 e 110 centodecimi.
- d) alla somma risultante, arrotondata all'unità più vicina, viene aggiunto un ulteriore 'bonus' di 2 punti se lo studente si laurea in corso, di 1 punto se si laurea nel primo anno fuori corso.

- La Commissione di laurea, su proposta del tutor, assegna alla prova finale un punteggio massimo di 3 punti su 110, che si sommano al punteggio di cui sopra determinando la votazione finale di laurea.
- Se il voto risultante raggiunge o supera i 110 centodecimi, la Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato tutte quelle dell'anno di corso a cui si è iscritti e degli anni precedenti.

Art. 12 - Tutorato

- 1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
- 2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

- 1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
- 2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

Art. 14 - Trasparenza e conflitto di interessi

- 1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.economia.unimore.it.
- 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice qualora abbia rapporti di coniugio, convivenza, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato o qualora sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.